



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Laura De Simone	Presidente
Dott.ssa Vincenza Agnese	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel. est.

Nel procedimento n. 1447/2024 RG P.U.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

esaminati la proposta ed il piano definitivi di concordato preventivo depositati il 15.4.2025 per via telematica da **UNIVER S.P.A. con sede legale a MILANO (MI) VIA ERACLITO 31 cap 20128 Domicilio digitale/PEC DIREZIONE@PEC.UNIVER-GROUP.EU Numero REA MI – 1073152 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 03428890150 Partita IVA 06107080159** (di seguito “Univer” o la “Società”) in persona legale rappresentante pro tempore, presidente del consiglio di amministrazione [REDACTED]

[REDACTED] delegato allo scopo in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 2024 come da verbale redatto alla presenza del dott. [REDACTED] ai sensi dell’art. 120-bis C.C.I.I. (doc. A), rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata al ricorso (doc. B), dagli [REDACTED]

[REDACTED] entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale sit [REDACTED]

rilevato che nelle conclusioni del predetto ricorso la società ricorrente chiede quanto segue:

“... > per tutte le ragioni di cui alla Sezione 17, adottare il provvedimento ex art. 94, comma 6, C.C.I.I. e, per l’effetto, autorizzare l’affitto del Ramo d’Azienda Pneumatica ad [REDACTED]



Ovvero, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse che la fattispecie in esame rientri nell'ipotesi di cui a tale articolo, assumere con urgenza i provvedimenti di cui all'art. 91 C.C.I.I.”;

letto il parere motivato dei Commissari Giudiziali ove si espone che: “...Laddove il Tribunale ritenesse di dover comunque disporre la pubblicità dell’offerta, in adesione all’orientamento sopra richiamato, tale opzione attuata con forme e modalità tali da non comprometterebbe né la realizzazione del piano concordatario, né il rispetto degli adempimenti già avviati, secondo preciso cronoprogramma. In particolare, dunque: la pubblicità potrebbe essere contenuta nei termini minimi previsti dalla legge, come già avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Milano; nel medesimo periodo si completerebbe la consultazione sindacale, già avviata in data 15 aprile 2025 e il contratto di affitto potrebbe comunque conservare la decorrenza dal 1° giugno 2025, nel rispetto delle scadenze previste dal piano e delle esigenze di continuità aziendale...” ed ove si conclude in subordine, con la necessità di procedere ai sensi dell’art. 91, 2° e 7° comma, CCII, con pubblicazione dell’offerta irrevocabile nei termini minimi di legge, con tempistiche compatibili con la decorrenza dal 1° giugno 2025, già indicata nel piano; rilevato che nel caso di specie la decorrenza dell’affitto dall’1.6.2025 consente e rende anzi doverosa l’esplicazione di una competitività minima e di una esplorazione del mercato funzionale alla massimizzazione dell’attivo e al miglior soddisfacimento dei creditori;

P.Q.M.

DISPONE che il commissario giudiziale nominato provveda al più presto a pubblicare l’invito ad offrire per l’affitto e/o acquisto del ramo di azienda “pneumatica” della società ricorrente sulla base dell’offerta di ██████████ con pubblicità da eseguirsi **per almeno 15 (QUINDICI) giorni consecutivi**, sul Portale delle Vendite Pubbliche, oltre che su almeno due dei seguenti siti: a. www.astegiudiziarie.it; b. www.asteannunci.it c. www.asteimmobili.it ovvero d. altro sito internet autorizzato a norma del D.M. 31.10.2006, ovvero e. su almeno un sito internet che pubblicizzi vendite immobiliari che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 12.000.000, ed inoltre sul giornale a tiratura nazionale IL SOLE 24 ORE o IL CORRIERE DELLA SERA - comunicando l’indirizzo PEC ove sarà disponibile la documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una data room messa a disposizione dalla stessa ricorrente così da permettere la consultazione dei dati contabili, estimativi ed aziendali rilevanti anche in ordine al compendio aziendale, garantita in ogni caso la riservatezza dei dati – con invito a manifestare interesse per l’acquisto; il CG provvederà



altresì a trasmettere il medesimo avviso a Confindustria Lombardia, con invito a diffonderlo tra gli associati del settore anche delle altre regioni limitrofe;

RAMMENTA che i potenziali offerenti potranno affittare/acquistare il ramo di azienda c.d. pneumatica della società proponente alle condizioni tutte indicate nella proposta irrevocabile d'acquisto della società [REDACTED] ovvero a differenti condizioni economiche purché con queste omogenee e comparabili; che il Tribunale in base alle offerte eventualmente pervenute comunque procederà alla disamina delle stesse riservandosi la facoltà di scegliere la soluzione economicamente più remunerativa nell'interesse del ceto creditorio, in caso di pluralità di offerte e salva la facoltà per il Tribunale di stabilire le modalità di svolgimento della gara competitiva;

INVITA all'esito della pubblicità i Commissari Giudiziali a riferire al Tribunale sul punto per ogni consequenziale provvedimento.

Si comunichi con urgenza a cura della cancelleria a parte ricorrente e al commissario giudiziale a cura della cancelleria.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 24 aprile 2025.

Il Presidente

Dott.ssa Laura De Simone